

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 118/08/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Dal controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr n. 600/73 e 54 bis Dpr n. 633/72 sulla dichiarazione Modello Unico 2008 presentata da Pi. Se. per l'anno d'imposta 2007, emergeva un tardivo versamento d'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta per le nuove iniziative produttive relativamente alle rate in scadenza il 16 luglio 2008, per € 222,08 e 17 novembre 2008, per € 217,68, oltre ad un tardivo versamento dell'Iva in scadenza il 16 luglio 2008 per € 1.770,45.

A seguito del mancato riscontro della comunicazione d'irregolarità, in data 4 gennaio 2011 veniva notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 019 2010 0255656431000 di € 701,32, portante le somme iscritte a ruolo n. 2010/550093 a titolo di sanzioni, dovute in misura pari al 30% delle somme versate in ritardo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 e di interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

In data 18/2/2011, su istanza del contribuente, l'Agenzia ha provveduto allo sgravio parziale degli importi iscritti a ruolo, in particolare ha sgravato le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni (€ 65,30) e di interessi (€ 0,11) sulla rata di imposta sostitutiva dell'Irpef in scadenza il 17 novembre 2008, perché regolarmente regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso. Rigettava, invece, l'istanza di sgravio relativa alla rata in scadenza il 16 luglio 2008, perché il ravvedimento operoso effettuato in data 25/7/2008 risultava non perfezionato a causa del mancato versamento degli interessi.

Sostiene l'Agenzia che il mancato pagamento degli interessi moratori sull'imposta tardivamente versata costituisce requisito essenziale per il perfezionamento del ravvedimento e indipendentemente dal loro ammontare.

Avverso detta cartella di pagamento Pi. Se., rappresentato e difeso dal rag. Mario Tobia Morotti, ha proposto ricorso, sostenendo che non sono stati versati interessi perché per i nove giorni di ritardo sul dovuto all'Erario, non si raggiungeva il minimo previsto dalle vigenti norme. Il ricorrente ha fatto presente che il mancato versamento degli interessi per un importo irrisorio non può far venir meno il ravvedimento operoso e la sua effettiva volontà di ravvedersi del contribuente; ha, inoltre, evidenziato la spropositata sanzione rispetto all'eventuale danno patito dall'Erario. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare non dovuto il pagamento di cui alla cartella di pagamento in oggetto.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua costituzione in giudizio, ha ribadito che il ravvedimento operoso si perfeziona solo con l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti per la rimozione della violazione, entro il termine ultimo stabilito dalla legge. Ha fatto presente che nel caso in oggetto il pagamento degli interessi moratori sull'imposta versata tardivamente costituisce requisito essenziale per il perfezionamento del ravvedimento indipendentemente dal loro ammontare. L'Ufficio ritiene, pertanto, non perfezionato il ravvedimento operoso sul tardivo versamento della rata di imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Iva in scadenza 16/07/2008.

Ha chiesto, pertanto, di rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la cartella di pagamento in oggetto.

Nel corso della pubblica udienza, la Commissione, sentite le parti che concludevano come in atti, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Prima di entrare nel merito, la Commissione premette che il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzare, in modo spontaneo, errori o illeciti fiscali, sia sostanziali che formali, e si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, oltre il pagamento del tributo e dei correlati interessi moratori su quest'ultimo, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato con maturazione giorno per giorno. Pertanto, in caso di pagamento dell'importo ridotto in misura inferiore a quello dovuto, la regolarizzazione è nulla con la conseguenza che deve essere corrisposta per intero la sanzione originariamente irrogata dall'Ufficio. In tal caso, avendo pagato un importo di interesse inferiore a quello dovuto il ravvedimento non si perfeziona e non produce effetti agevolativi per il contribuente. Quindi l'effetto del ravvedimento è subordinato agli esatti adempimenti previsti dalla norma, e una diversa interpretazione contrasterebbe irrimediabilmente l'inevitabile automatismo che intercorre tra il ravvedimento e il pagamento consequenziale di tutti gli importi discendenti. Questo importante incipit, statuito anche dalla Cassazione con una recente Ordinanza (n. 12661/2011), avvalorata il principio che solo con l'integrale e quindi esatto adempimento di tali obblighi è consentito di beneficiare dell'istituto del ravvedimento. Perché, altrimenti, se così non fosse, si aprirebbe manchevolmente la strada alla validazione di un pagamento qualsiasi, ancorché incompleto, della già ridotta sanzione di legge, con evidente conflitto sulla certezza dei rapporti giuridici cui è improntato l'ordinamento tributario. Nel caso di specie, il Collegio osserva che il ricorrente ha versato la sanzione in misura ridotta e non ha versato gli interessi di mora scaturenti, calcolati al tasso legale. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ravvedimento operoso non si è perfezionato e quindi per l'effetto risultano regolari le sanzioni richieste nella misura intera. Conseguentemente, risulta dovuto l'importo richiesto con la cartella di pagamento, naturalmente al netto dell'importo già versato dal ricorrente. La specificità del caso in esame giustifica ampiamente la compensazione delle spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovuto l'importo richiesto con la cartella di pagamento al netto dell'importo pagato. Spese compensate.